



CITTA' DI COPERTINO

Provincia di Lecce

ORIGINALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 36 del 27-12-2019

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 09:30, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, regolarmente convocato a norma di legge.

All'appello nominale sono presenti:

SCHITO Sandrina	P	RIZZO LUCA DONATO	P
MARTINA PINA	P	CAGNAZZO PINO GIOVANNI	P
VANGELI MARIA CHIARA	P	DE GIORGI VINCENZO	P
VERNAGLIONE ROBERTA	P	ALCINI GIOVANNI	P
POLO GIANNI LUCA	P	PAGANO MARINELLA	P
NESTOLA ALESSANDRO	P	SANGIORGI SALVATORE MARIA	P
PRETE ANTONIETTA	P	LEO ANTONIO	P
FRISENDA COSIMO	P	INGROSSO GIUSEPPE	P
LUPO COSIMO VALTER	P		

Ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Presiede il Sig. COSIMO VALTER LUPO, Presidente del Consiglio

Partecipa SEGRETARIO GENERALE Avv. Laura CACCETTA

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Data: 23-12-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to MARRA Milva

Si esprime parere Favorevole di Regolarità contabile, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Data: 24-12-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to PALAZZO Maria Rosaria

Sono presenti gli Assessori: Carlo Agostini, Mario Camisa, Pierluigi Nestola.

Con riferimento all'argomento in oggetto, ha luogo la discussione risultante dal resoconto di stenotipia, redatto dalla ditta Scripta Manent s.n.c., che di seguito si trascrive:

PRESIDENTE – Con il permesso dei consiglieri comunali e il Segretario vorrei iniziare questo Consiglio dando la parola per qualche istante a un nostro concittadino, Giuseppe Quarta, che è venuto a trovarci oggi, accompagnando oltre a Giovanni Palma... Sono due superstiti della strage della Grottella. Ha voluto accompagnare oggi qui la signora Maria Carmela Conte, vedova di Rodolfo Patera, purtroppo deceduto in quella triste occasione. La signora Antonietta Casavecchia, vedova del signor Luigi Pulli. La signora Iacovello Romina, vedova di Raffaele Arnesano. Sono voluti venire, ci hanno chiesto un secondo la parola, per ringraziare la città di Copertino e tutto il Consiglio comunale nella persona del Sindaco per quanto tutti insieme abbiamo fatto nella giornata in cui ricorreva il ventennale di quella triste vicenda. Darei la parola a Giuseppe Quarta, il nostro concittadino che quel giorno dovette fingersi morto per arrivare qui oggi vivo. Prego.

SIG. GIUSEPPE QUARTA – Buongiorno a tutti. Siamo qui, parlo a nome delle vedove e di tutti, per ringraziare la Giunta comunale e tutta l'amministrazione comunale, il Consiglio, la Sindaca e il Presidente, per tutta l'organizzazione che avete fatto per quanto riguarda il ventennale della strage della Grottella. Purtroppo un evento che tocca un po' tutti, in modo particolare Copertino perché è successo nelle nostre frazioni. Ringraziamo tutti.

PRESIDENTE – Grazie a voi.

SIG. GIUSEPPE QUARTA – Chiedo scusa, avremmo un pensiero da parte nostra sia per il Sindaco e per il Presidente, l'amministrazione.

PRESIDENTE – Grazie.

(segue applauso)

PRESIDENTE – Prego Sindaco.

SINDACO – Leggo quanto riporta la targa, per conoscenza di tutti: 6 dicembre 1999 – 6 dicembre 2019, per non dimenticare, un ringraziamento al Sindaco Sandrina Schito e all'amministrazione comunale di Copertino per l'impegno profuso nel ricordare i tristi episodi della Grottella in occasione della ricorrenza del ventennale della strage. Flavio Martino, Giuseppe Quarta, Giovanni Palma, Antonietta Casavecchia vedova Pulli, Maria Conte vedova Patera, Romina Iacovelli vedova Arnesano.

Vi ringrazio, ma i ringraziamenti in queste circostanze sono più che un atto dovuto un ringraziamento davvero sincero, perché le comunità si costruiscono nel ricordare le persone che vi fanno parte. Esiste una comunità allargata che non è solo quella di Copertino, ma è anche quella di Copertino Veglie, di un territorio, e l'abbiamo voluto ribadire nel giorno della cerimonia. Una cerimonia molto sentita, a cui hanno preso parte alcuni consiglieri comunali e anche la consigliera Marinella Pagano che ringrazio, perché queste sono le circostanze in cui una comunità riconosce sul piano istituzionale i valori che fanno coesione.

Naturalmente è stata una pagina terribile per il nostro territorio, è stata definita una strage di mafia e noi sulle orme della legalità, dei giganti, abbiamo voluto costruire percorsi virtuosi. Questa celebrazione e il ricordo e la memoria sono strumenti importanti per fare le comunità. Sono l'unico strumento che fa la comunità, quindi la coesione istituzionali, che non deve distinguere chi governa una città rispetto a chi in un dato momento storico rappresenta invece una minoranza, fa coesione nel momento in cui rispetto a questi non ci sono differenze. Ma si diventa veramente un Consiglio comunale unito. E quindi io ringrazio il Consiglio comunale tutto, ringrazio le presenze questa mattina che sono importanti, che significa che un territorio ha avuto a cuore. Ricordare le persone che non ci sono più, che sono morte nell'esercizio del loro dovere. L'uomo comune, tra virgoletto, di cui tutti parlano, che fa il proprio dovere, che perde la vita uscendo da casa in un giorno qualunque. In un periodo in cui tutto il Salento fu purtroppo colpito. Una pagina luttuosa che ha fatto in quel periodo davvero una traccia di sangue nel nostro territorio. Furono anni molto difficili.

Noi abbiamo voluto ricordarlo per il senso non solo del dovere istituzionale ma per il senso di comunità che deve contraddistinguere le città, quindi Copertino si è stretta in quel giorno in un abbraccio che doveva ricordare e stringere tutta la comunità non solo alle donne, che in quella circostanza hanno perduto i mariti, alle madri che hanno perduto i figli, ma a tutta la comunità di Veglie e di Copertino, che fanno parte dello stesso territorio. Voglio ricordarlo, l'Arneo, che è stato un territorio di battaglia e di libertà e purtroppo in quel giorno si è tinto di rosso.

Ringraziandovi per la presenza, è anche questo un atto di gentilezza che cogliamo e questa targa sarà nella stanza del Sindaco a ricordare e anche quella del Presidente del Consiglio, a ricordare il Consiglio comunale tutto, senza distinzione, che ha inteso partecipazione della vostra presenza e anche nella giornata della memoria del vostro ricordo privato e collettivo. Grazie.

PRESIDENTE – Grazie Sindaco. Alle vostre famiglie naturalmente gli auguri di serene feste, di un buon anno nuovo da parte di tutto il Consiglio comunale di Copertino.

Si passa alla trattazione del PUNTO 1 O.D.G.: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 – Approvazione.

PRESIDENTE – Prego assessore Agostini.

ASSESSORE AGOSTINI – Grazie Presidente. (Legge proposta di delibera agli atti).

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P.:

- prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 (individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, con decreto del Ministro competente) e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 27-12-2019 COPERTINO

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P.:

- entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- che il Comune di Copertino con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28/09/2017 ha tra l'altro deliberato:

“...di approvare il Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente possedute dal Comune di Copertino, omissis ... nonché la relazione tecnica descrittiva predisposta dal Dirigente dell'Area AA.GG. e Fin.

di dare atto che in ordine alle misure di razionalizzazione della spesa nel predetto Piano si prevede, per ciò che riguarda la Copertino Multiservizi, in cui l'intero pacchetto azionario è di proprietà dell'Ente, di porre la stessa in liquidazione, essendo prevista già dall'1/10/2017 il passaggio a società appaltatrice esterna la gestione dell'unico servizio pubblico locale (raccolta e trasporto RSU e assimilati) dalla stessa sinora esercitato...”

che con successiva delib. C.C. n. 64 del 30/11/2017 avente ad oggetto: “Adempimenti derivanti dal testo unico sulle società partecipate D. Lgs. n° 175/2016. Approvazione modifiche statutarie” si è provveduto all'adeguamento dello Statuto di “Copertino Multiservizi S.p.A.” alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

ATTESO:

- che con propria precedente deliberazione C.C. n. 31 del 16/10/2018 si è provveduto a disporre, in esecuzione del Piano di Razionalizzazione delle Società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D. Lg.s n° 175/2016 e s.m.i., approvato con Deliberazione di C.C. n° 59 del 28/9/2017, alla messa in liquidazione della Società Copertino Multiservizi SpA;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/12/2018 è stato approvato l'atto di ricognizione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che dalle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale, svolte in ordine alle partecipazioni detenute, emerge che il Comune di Copertino ha solo la partecipazione all'interno del G.A.L. Terre D'Arneo (società di capitali SRL – P.IVA 03158250757) pari ad € 100,00 (0,08 % del Capitale sociale) ed al GAL Terre D'Arneo Scarl (P.IVA 04818540751) per € 200,00 (2% del Capitale sociale) come meglio di seguito indicato:

- **GAL Terra D'Arneo srl** – con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie (Le) P.IVA 03158250757 (costituita nel 1997). La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, svolge attività di promozione, divulgazione e realizzazione del piano di sviluppo locale sul territorio del comprensorio (nove comuni) cui appartiene anche il Comune di Copertino. Obiettivi prioritari della stessa sono la valorizzazione del territorio e delle sue risorse. Il GAL "Terra d'Arneo", forte della positiva esperienza maturata e dei risultati conseguiti con l'attuazione dei programmi comunitari LEADER II e LEADER+, ha avviato la fase di attuazione del Piano di Sviluppo Locale "Impresa e innovazione in Terra d'Arneo", che punta a sostenere un processo di sviluppo del territorio attraverso il rafforzamento del tessuto agricolo e della micro-impresa. Il Piano di Sviluppo Locale, approvato nell'ambito dell'Asse IV "Leader" del PSR Puglia 2007/2013, prevede una serie di azioni finalizzate alla diversificazione per l'azienda agricola, al sostegno della piccola impresa, all'incentivazione di attività di turismo rurale e alla valorizzazione delle risorse della natura, della cultura, della tipicità e della tradizione della Terra d'Arneo. Sono previsti a tale scopo interventi strutturali e investimenti immateriali a sostegno delle imprese e degli enti locali, che riguardano l'agriturismo e il turismo rurale, il patrimonio culturale e naturale, i servizi sociali, sanitari e per il tempo libero, l'artigianato e il commercio. **La percentuale partecipazione di questo Comune è 0,38 % del capitale sociale, pari a € 500,00;**
- **G.A.L. Terra D'Arneo SCARL** - con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie - P.IVA 04818540751 - costituita il 09/09/2016. La società, che non ha scopo di lucro e non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12, pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n.180/48 del 1 luglio 1994 e successive modificazioni, tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020, e da eventuali altri piani o progetti da presentare nell'ambito di Programmi di Sviluppo promossi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e/o da altri enti pubblici e privati. La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. Essa potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre assumere direttamente e indirettamente interessenze in altre società aventi e non aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nei limiti di cui all'art. 2361 c.c. L'adesione del Comune di Copertino al GAL Terre D'Arneo Scarl ha offerto all'Ente uno strumento per intercettare le risorse finanziarie messe a disposizione dal PSR Puglia 2014-2020, al fine di inserire il proprio territorio nel Piano di Azione Locale e partecipare alla selezione delle domande di aiuto di cui alla misura 19 e relative sottomisure del PSR Puglia 2014-2020. **La percentuale partecipazione di questo Comune è 2% del Capitale sociale, pari a € 200,00.**

PRESO ATTO che le succitate partecipazioni si confermano essere le uniche alla data del 31/12/2018, le stesse peraltro rientrano nella fattispecie di cui all'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, ossia quelle per cui non è applicabile l'art. 4 del medesimo decreto in quanto "... società aventi oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)";

RITENUTO pertanto di non dover effettuare alcun intervento di razionalizzazione delle partecipazioni di questo Comune, ancorché sussistente l'ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), in quanto rispetto a tali società la partecipazione del Comune di Copertino è esigua/irrilevante (trattasi rispettivamente dello 0,38% => € 500,00 per il GAL Terre D'Arneo srl e del 2% => € 200,00 GAL Terre D'Arneo scarl); le stesse sono state costituite al fine di operare come GAL per l'accesso alle risorse comunitarie e non sono affidatarie dirette di servizi pubblici locali, il Comune di Copertino rispetto a tali società non ha la maggioranza dei voti, né poteri di nomina della maggioranza del consiglio di amministrazione, non ha obblighi di ripianare le perdite in misura percentuale superiore alla partecipazione e non esercita alcuna influenza dominante in base a contratti;

PRESO ATTO del parere favorevole, ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente dell'Area affari Generali e Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti n. 17, votanti n. 17, voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 4 (Leo, Pagano, Alcini, De Giorgi);

DELIBERA

1. **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Copertino detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di non prevedere** alcun intervento di razionalizzazione delle partecipazioni di questo Comune, ancorché sussistente l'ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), in quanto rispetto a tali società la partecipazione del Comune di Copertino è esigua/irrilevante (trattasi rispettivamente dello 0,38% => € 500,00 per il GAL Terre D'Arneo srl e del 2% => € 200,00 GAL Terre D'Arneo scarl); le stesse sono state costituite al fine di operare come GAL per l'accesso alle risorse comunitarie e non sono affidatarie dirette di servizi pubblici locali, il Comune di Copertino rispetto a tali società non ha la maggioranza dei voti, né poteri di nomina della maggioranza del consiglio di amministrazione, non ha obblighi di ripianare le perdite in misura percentuale superiore alla partecipazione e non esercita alcuna influenza dominante in base a contratti;
3. **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune, dettagliatamente elencate nell'allegato B);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti n. 17, votanti n. 17, voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 4 (Leo, Pagano, Alcini, De Giorgi);

DELIBERA

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
COSIMO VALTER LUPO

SEGRETARIO GENERALE
Avv. Laura CACCETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.